


COMUNE DI LAMONE

AZIENDA ACQUA POTABILE



LAMONE

**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE
DELL'ACQUA POTABILE**

Lamone, febbraio 2012

I N D I C E

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Definizione
- Art. 2 Organi dell'Azienda
- Art. 3 Competenze del Municipio
- Art. 4 Competenze del Consiglio comunale
- Art. 5 Competenze delle Commissioni
- Art. 6 Compiti di sorveglianza e manutenzione

EROGAZIONI DELL'ACQUA POTABILE

- Art. 7 Norme generali per la fornitura dell'acqua
- Art. 8 Domande di allacciamento
- Art. 9 Responsabilità dell'utente
- Art. 10 Doveri d'informazione
- Art. 11 Divieto di cessione d'acqua
- Art. 12 Sottrazione d'acqua
- Art. 13 Fornitura temporanea d'acqua per cantieri
- Art. 14 Forniture per scopi speciali
- Art. 15 Prelievi di punta anormali
- Art. 16 Rete di distribuzione
- Art. 17 Idranti
- Art. 18 Azionamento degli idranti e saracinesche
- Art. 19 Servitù e precari
- Art. 20 Nuove condotte di distribuzione
- Art. 21 Contratto di abbonamento
- Art. 22 Durata e disdetta del contratto
- Art. 23 Cambiamenti di proprietario
- Art. 24 Limitazione o sospensione della fornitura dell'acqua
- Art. 25 Modo di distribuzione dell'acqua
- Art. 26 Diritto di sorveglianza
- Art. 27 Diritto di sospensione dell'acqua

TASSE

- Art. 28 Tasse, tariffe e pagamento
- Art. 29 Norme per i locatori
- Art. 30 Procedura di reclamo
- Art. 31 Penalità

INSTALLAZIONI

- Art. 32 Installazioni interne
- Art. 33 Controlli alle installazioni
- Art. 34 Riparazioni sospensione dell'erogazione
- Art. 35 Requisiti
- Art. 36 Periodo di gelo
- Art. 37 Condotte nelle proprietà private
- Art. 38 Sostituzione condotte principali
- Art. 39 Posa e ubicazione del contatore
- Art. 40 Misurazioni
- Art. 41 Disfunzioni

RICORSI E DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 42 Ricorsi
- Art. 43 Infrazioni
- Art. 44 Approvazioni
- Art. 45 Abrogazione e entrata in vigore

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizione

L'azienda comunale dell'acqua potabile di Lamone, in seguito AAP, fornisce l'acqua per uso pubblico, privato, domestico, industriale e agricolo in tutta la giurisdizione comunale, con esclusivo diritto di privativa alle condizioni contenute nel presente Regolamento. Il comprensorio di distribuzione coincide con quello delle zone edificabili.

Art. 2 - Organi dell'Azienda

L'AAP viene gestita e amministrata separatamente dagli altri rami della gestione comunale.

I suoi organi sono:

- a) Il Consiglio comunale;
- b) il Municipio;
- c) la Commissione Consultiva dell'AAP;
- d) la Commissione della Gestione.

Art. 3 - Competenze del Municipio

- a) amministra l'AAP e la rappresenta di fronte ai terzi;
- b) presenta al Consiglio comunale i bilanci preventivi e consuntivi dell'AAP;
- c) propone al Consiglio comunale l'esecuzione di nuove opere ed il relativo finanziamento;
- d) delibera sugli appalti e forniture sulla base della LCPubb;
- e) esegue gli interventi per il funzionamento e la gestione degli impianti;
- f) allestisce il regolamento da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale;
- g) applica le tariffe con ordinanza municipale.

Art. 4 - Competenze del Consiglio comunale

- a) adotta il Regolamento dell'AAP;
- b) approva i bilanci preventivi e consuntivi;
- c) decide su quanto non concerne la gestione ordinaria dell'AAP;
- d) autorizza il Municipio a stare in lite per conto dell'AAP.
- e) fissa le tariffe minime e massime.

Art. 5 - Competenze delle Commissioni

La commissione amministratrice dell'AAP ha le competenze aventi carattere di preavviso, indicati agli artt. 80 del RC e 11 e 12 della LMSP. La Commissione della Gestione del Consiglio comunale funge da commissione di revisione per le competenze e gli attributi conferiti dalla LOC.

Art. 6 - Compiti di sorveglianza e manutenzione

Il Municipio, in conformità degli artt. 135 e 136 della LOC, stabilisce all'UTC le seguenti mansioni per un funzionamento ottimale dell'AAP:

- a) praticare una costante sorveglianza secondo le prescrizioni emanate dal manuale AQUATI per l'assicurazione della qualità per gli acquedotti ticinesi:
 - dell'impianto pompe;
 - dei serbatoi;
 - dell'impianto di controllo del PH (soda caustica);
- b) eseguire la pulizia periodica degli impianti;
- c) eseguire la lettura dei contatori;
- d) provvedere alla sorveglianza e manutenzione delle fontane pubbliche;
- e) eseguire controlli straordinari dopo gravi intemperie;
- f) avvisare gli utenti interessati in caso di sospensione di fornitura d'acqua e in occasione di lavori e di interventi per riparazioni;
- g) tenere registrati tutti i controlli e le operazioni fatte all'acquedotto, dandone scarico al Municipio;
- h) segnalare al Municipio le irregolarità riscontrate;
- i) in tutti i casi l'Esecutivo deve garantire la qualità dell'acqua secondo le normative richieste dalla Legge di applicazione della legge federale sulle derrate alimentari.

EROGAZIONE DELL'ACQUA POTABILE

Art. 7 - Norme generali per la fornitura dell'acqua

¹L'utenza è obbligata al prelievo dell'acqua potabile dalla rete dell'acquedotto comunale.

²L'acquedotto eroga acqua qualitativamente ineccepibile per uso pubblico, privato, domestico, industriale ed agricolo. In linea generale l'acqua viene fornita ad uso e godimento dei proprietari di immobili situati nel Comune di Lamone, contro pagamento di un acconto anticipato di una tassa iniziale (dovuta anche in assenza di consumo).

³L'AAP constaterà con la lettura del contatore il consumo effettivo d'acqua di ogni abbonato, che conteggerà verso la fine di ogni anno, in base alle tariffe vigenti.

⁴In casi particolari, quando l'ubicazione di determinate proprietà non permette l'allacciamento alla rete di distribuzione, potranno essere autorizzate altre alternative per la fornitura dell'acqua potabile.

Art. 8 - Domande di allacciamento

¹La domanda di allacciamento deve essere inoltrata per iscritto al Municipio dai proprietari di immobili o dai rispettivi rappresentanti. La stessa dovrà essere corredata dai relativi piani di esecuzione e indicare il nome dell'installatore incaricato.

²La concessione d'acqua per uso domestico ha la precedenza su qualsiasi altra. Il Municipio potrà rifiutare concessioni di acqua per l'uso industriale od altro, quando queste potessero presentare inconvenienti o pregiudizio al regolare servizio di distribuzione o se il richiedente non offrisse sufficienti garanzie.

³Per nuove costruzioni e riattamenti di immobili il Municipio accorderà la concessione ed eseguirà l'allacciamento sino alla proprietà del richiedente. I costi della condotta di allacciamento con l'apparecchio d'interruzione (saracinesca) ed il tronco di allacciamento alla rete di distribuzione devono essere sopportati dal proprietario del fondo.

⁴Ogni trasformazione e nuovo allacciamento dovrà essere notificato all'Azienda ed eseguito unicamente dopo aver ottenuto la relativa autorizzazione.

⁵Prima di interrare la tubazione dovrà essere eseguito un rilievo e trasmesso all'AAP.

⁶Anche dopo aver interrato la tubazione, la ditta esecutrice dovrà avvisare il responsabile AAP per il collaudo della condotta e il controllo della messa a terra.

⁷L'allacciamento alla rete di distribuzione, come pure il prelievo di acqua potabile, implicano l'accettazione del presente Regolamento, delle prescrizioni e delle tariffe in vigore.

Art. 9 - Responsabilità dell'utente

¹L'utente risponde nei confronti dell'Azienda per tutti i danni da lui causati a seguito di manovre errate, di incuria, nonché di insufficiente sorveglianza e manutenzione delle sue installazioni. È tenuto inoltre ad avvisare immediatamente l'AAP per le perdite d'acqua che si verificassero sul proprio allacciamento.

²L'utente risponde di tutti i danni al contatore non dovuti alla normale usura. Egli non deve apportare o fare apportare modifiche al contatore.

³Il proprietario è responsabile degli atti dei suoi inquilini ed affittuari e di tutti coloro che egli ha autorizzato ad usare le sue installazioni.

⁴I comproprietari di beni immobili, nonché i titolari di Proprietà per piani (PPP), sono responsabili, in solido, degli obblighi derivanti dei contratti di abbonamento e del pagamento delle relative tasse.

⁵I sigilli apposti dall'Azienda ai contatori, alle saracinesche, agli idranti ed altre parti degli impianti hanno valore di sigilli ufficiali e la loro manomissione ingiustificata può essere perseguita penalmente.

⁶L'utente ha la facoltà di posare dei sottocontarori. Le spese di acquisto e posa sono a carico del fruitore. Devono essere osservate le prescrizioni tecniche.

⁷L'utente è altresì responsabile della verifica delle letture eseguite e fatturate

Art. 10 - Dovere d'informazione

Tutte le trasformazioni delle installazioni devono essere annunciate preventivamente per iscritto dall'Azienda.

Art. 11 - Divieto di cessione d'acqua

Il commercio di acqua è di esclusiva competenza dell'AAP; è vietato ad altri l'acquisto o la vendita di acqua nel territorio comunale, come pure deviarla verso altri fondi senza autorizzazione dell'AAP. È pure vietato posare derivazioni o prese d'acqua prima del contatore, come pure aprire saracinesche d'arresto.

Art. 12 - Sottrazione d'acqua

Chi sottrae acqua è tenuto a riparare il danno subito dall'Azienda ed inoltre può essere perseguito penalmente.

Art. 13 - Fornitura temporanea d'acqua per cantieri

La fornitura temporanea d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori, come pure l'uso degli idranti, necessita di un'autorizzazione speciale dell'AAP. L'Azienda procederà alla fatturazione della fornitura in base alle condizioni previste dal tariffario.

Art. 14 - Forniture per scopi speciali

Gli allacciamenti di piscine, di installazioni di raffreddamento e di lotta antincendio (sprinkler o altri) necessitano di speciale autorizzazione. L'Azienda si riserva la possibilità di limitare la portata erogata a tali installazioni.

Le richieste possono essere rifiutate se motivi tecnici non permettono la fornitura richiesta.

Art. 15 - Prelievi di punta anormali

La fornitura d'acqua ad aziende con notevole consumo, oppure con elevate punte di consumo, viene regolata con atto speciale tra l'utente e l'AAP, la quale si riserva il diritto di chiedere condizioni particolari stabilite di volta in volta. I limiti minimi e massimi riguardanti le tariffe, sono sanciti dall'art. 28 del presente regolamento.

Art. 16 - Rete di distribuzione

¹La rete di distribuzione comprende le condotte principali e quelle di distribuzione come pure le bocche antincendio. Le installazioni sono, di regola, posate sull'area pubblica. Le condotte principali sono situate nella zona di distribuzione e alimentano le relative condotte.

²L'AAP stabilisce le caratteristiche tecniche e i tracciati delle condotte principali, di distribuzione e gli allacciamenti privati. Esse sono da installare in conformità alle prescrizioni cantonali e secondo le direttive della Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque (SSIGA).

³Entro il perimetro delle zone di costruzione l'AAP ha l'obbligo di fornire l'acqua, riservato quanto previsto all'art. 20 del presente regolamento. La costruzione, la sorveglianza, la manutenzione degli impianti e della rete di distribuzione, spettano esclusivamente all'Azienda che ne è l'unica proprietaria.

Art. 17 - Idranti

¹L'AAP deve provvedere alla posa di idranti.

²L'Azienda si assume le relative spese per gli idranti e per il loro allacciamento, oppure per gli altri impianti destinati in modo preponderante alla lotta antincendio. Gli idranti e gli impianti che li alimentano devono essere messi a disposizione dei pompieri senza limitazioni. I punti di rifornimento d'acqua devono essere in ogni tempo accessibili ai pompieri. L'Azienda assume la manutenzione e le riparazioni degli idranti.

³All'infuori dei pompieri, l'uso degli idranti è possibile unicamente su istanza scritta e dopo l'autorizzazione dell'AAP. Il responsabile AAP applicherà uno specifico contatore per il conteggio del consumo.

Art. 18 - Azionamento degli idranti e saracinesche

Solo persone autorizzate dall'Azienda hanno il diritto di azionare gli idranti, gli sfiatatoi e gli scarichi, di aprire o di chiudere le saracinesche.

Art. 19 - Servitù e precari

¹Ogni proprietario, od utente, è tenuto a concedere sul suo fondo i diritti di passo o di posa necessari all'installazione ed alla manutenzione delle condotte, delle saracinesche, degli idranti ed a collocare delle placchette segnaletiche corrispondenti; sono richiamati gli artt. 676 e 742 del CCS. In casi speciali, a sue spese, l'AAP farà iscrivere il diritto di servitù a suo favore.

²La posa di condotte sul sedime privato è regolata dall'art. 691 del CCS. L'accensione di servitù o precari su proprietà private, per il passaggio di condotte o la costruzione di manufatti, è regolata di volta in volta.

Art. 20 - Nuove condotte di distribuzione

¹Il Municipio, dopo aver accordato la concessione, eseguirà la nuova tubazione sino alla proprietà del richiedente. In caso sia necessario l'attraversamento di proprietà private intermedie, il richiedente deve dimostrare di aver ottenuto il relativo permesso e le spese, causate dall'allacciamento e dell'attraversamento di fondi di terzi, sono a carico dello stesso.

L'importo della spesa per questi lavori dovrà essere versato alla Cassa comunale, Azienda Acqua Potabile, prima dell'inizio dei lavori, su preventivo allestito dall'Azienda. Eventuale conguaglio, al termine dei lavori.

Qualora il sorgere di una nuova costruzione dovesse obbligare l'Azienda a sostituire la vecchia tubazione con una di maggior diametro o a prolungare la tratta, si domanderà al nuovo utente un contributo a fondo perso che può variare dal 50% all'80% della spesa, fino ad una lunghezza massima di 200 ml.

Art. 21 - Contratto di abbonamento

¹È considerato utente il proprietario di uno stabile o di un terreno che ha stipulato un contratto di abbonamento con l'Esecutivo e che fa uso della fornitura da parte dell'AAP.

²Prima di iniziare la fornitura d'acqua, tra il proprietario dell'immobile o il suo rappresentante ed il Municipio, verrà stipulato regolare abbonamento, in base alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento, stabilendo le relative tasse contenute nel Tariffario. Con la firma del contratto l'utente accetta, senza riserva od eccezione alcuna, tutte le clausole del Regolamento.

Art. 22 - Durata e disdetta del contratto

Il contratto avrà la durata di un anno e sarà rinnovato tacitamente di semestre in semestre, salvo disdetta da notificarsi per iscritto almeno un mese prima della scadenza.

Art. 23 - Cambiamenti di proprietario

¹In caso di trapasso di immobile deve essere dato tempestivo avviso all'Azienda, indicando l'indirizzo del nuovo proprietario. Il nuovo proprietario deve subentrare nel vecchio contratto o stipularne uno nuovo.

²Il vecchio proprietario deve avvisare per tempo l'AAP affinché sia eseguita una lettura finale del contatore.

Art. 24 – Limitazione o sospensione della fornitura dell'acqua

¹L'Azienda può limitare o sospendere temporaneamente la fornitura dell'acqua in particolare nei seguenti casi:

- forza maggiore;
- eventi atmosferici straordinari;
- carenza d'acqua;
- lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento degli impianti;
- disturbi dell'esercizio (in particolare guasti);
- qualità dell'acqua non conforme alla Legge federale sulle derrate alimentari;
- uso manifestamente non razionale e/o non conforme al presente Regolamento, oppure in contrasto con le prescrizioni emanate dall'Azienda.

L'Azienda provvede, nella misura del possibile, a limitare la durata delle interruzioni. Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono notificate per tempo agli abbonati attraverso i mezzi più appropriati. È compito dell'abbonato avvertire tempestivamente gli utenti.

²Onde prevenire le gravissime conseguenze che potrebbero avere le aspirazioni di acque impure nella rete di distribuzione, a dipendenza delle sospensioni di fornitura dell'acqua (e conseguente caduta di pressione) è fatto assoluto divieto di collegare mediante tubi in gomma, plastica ecc. i rubinetti con recipienti (vasche, fusti, lavatoi, ecc.) contenenti acque impure od altri liquidi.

Art. 25 - Modo di distribuzione dell'acqua

¹In linea generale l'acqua è fornita in permanenza ed alla pressione della rete. L'Azienda, garantita la potabilità dell'acqua, non assume nessuna garanzia quanto alla composizione, alla durezza, alla temperatura ed alla regolarità della pressione.

²La distribuzione dell'acqua potabile ha luogo nei seguenti modi:

- a) a deflusso illimitato, cioè a discrezione, per i servizi pubblici del Comune, (fontane pubbliche, idranti per l'innaffiamento delle strade, per combattere gli incendi e per la pulizia periodica dei canali, tombini, fogne ecc.).

b) a deflusso intermittente misurato dal contatore (per gli usi privati, domestici, commerciali e industriali, l'innaffiamento dei giardini e degli orti, per rubinetti agricoli ecc.).

³La fornitura per piscine avviene per misurazione con contatore separato, ritenuto un consumo massimo annuo pari a cinque volte il volume della piscina. Sono considerate piscine qualsiasi vasca di volume superiore ai 5 mc e le stesse devono essere munite di impianti di circolazione e rigenerazione dell'acqua.

Art. 26 - Diritto di sorveglianza

Il Municipio, nonché l'UTC, hanno il diritto di accedere liberamente alle proprietà private servite di acqua dell'Azienda allo scopo di controllare il funzionamento dell'impianto e del contatore e di verificare se gli abbonati rispettano il presente Regolamento.

Art. 27 - Diritto di sospensione dell'acqua

Oltre ai casi citati all'art. 24, il Municipio potrà sospendere a suo esclusivo giudizio – in caso di scarsità d'acqua tale da rendere difficoltosa la copertura del fabbisogno domestico e pubblico – la distribuzione d'acqua per uso industriale, artigianale e agricolo, senza che l'abbonato abbia a pretendere risarcimento di sorta.

TASSE

Art. 28 - Tasse, tariffe e pagamento

¹Il tariffario contempla:

- a) tasse di utilizzazione;
- b) tasse di allacciamento;
- c) altre tasse.

²Il regolamento per l'erogazione dell'acqua potabile del Comune di Lamone costituisce la base legale delle presenti tariffe, che vengono applicate in tutto il comprensorio di distribuzione dell'AAP.

Autonomia finanziaria

La costruzione e l'esercizio dell'AAP devono essere autosufficienti. Per la copertura delle spese sono a disposizione le seguenti possibilità di finanziamento:

- a) sussidi;
- b) contributi di miglioria, ossia contributi dei proprietari fondiari alle spese di installazione;
- c) pagamento totale o parziale delle spese di installazione da parte dei proprietari;
- d) contributi comunali per la gestione;
- e) tasse di utilizzazione;
- f) tasse di allacciamento;
- g) altre tasse.

Copertura finanziaria

Le tasse di allacciamento, di utilizzazione e le altre tasse devono, di regola, coprire le spese di esercizio e di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti.

Modo di erogazione

A deflusso regolare con apparecchio di misura (contatore) di proprietà dell'Azienda. Il conteggio dell'acqua avviene secondo il consumo misurato dal contatore.

Tasse per uso pubblico

La fornitura dell'acqua per tutti i servizi pubblici del Comune è gratuita (art. 25).

Tasse di utilizzazione

¹Ogni allacciamento determina l'inizio di un'utilizzazione.

²La tassa base e il noleggio dei contatori sono dovute anche in assenza di consumo.

³La tassa di utilizzazione è suddivisa in:

- tassa base;
- tassa noleggio contatore;
- tassa di consumo effettivo.

⁴Debitore della tassa è il proprietario dell'immobile.

⁵L'applicazione delle tariffe è di competenza del Municipio, che le fissa mediante ordinanza municipale tenendo conto dei valori minimi e massimi stabiliti dal presente regolamento.

- **Tassa base (annuale)**

	<i>minimo</i>	<i>massimo</i>
- per ogni economia domestica	da fr. 20.-	a fr. 40.-
- per industrie:		
fino a 100 mq di superficie*	da fr. 150.-	a fr. 200.-
da 101 mq a 300 mq*	da fr. 300.-	a fr. 400.-
da 301 mq a 500 mq*	da fr. 450.-	a fr. 600.-
oltre i 501 mq*	da fr. 600.-	a fr. 800.-
- per uso agricolo, fino a 5000 mq di superficie	da fr. 50.-	a fr. 80.-
- per uso agricolo, oltre i 5000 mq	da fr. 100.-	a fr. 150.-

* applicabile alle installazioni industriali, artigianali, uffici, negozi, ritrovi pubblici, laboratori, edifici in zone di svago, magazzini e depositi.

- **Tasse noleggio contatore (annuale)**

Il contatore è posato a noleggio presso l'abbonato, il quale è tenuto al versamento di una tassa annuale secondo le seguenti tariffe:

	<i>minimo</i>	<i>massimo</i>
- diametro 15-20 mm.- ¾"	da fr. 30.-	a fr. 40.-
- diametro 25 mm. – 1"	da fr. 35.-	a fr. 50.-
- diametro 32 mm. – 1 ¼"	da fr. 40.-	a fr. 60.-
- diametro 40 mm. – 1 ½"	da fr. 60.-	a fr. 80.-
- diametro 50 mm. – 2 "	da fr. 100.-	a fr. 150.-

Per i calibri superiori, modelli speciali e contatori combinati, il prezzo di noleggio annuale è fissato al 20% del costo.

- **Tasse di consumo effettivo**

	<i>minimo</i>	<i>massimo</i>
La tassa è misurata al contatore (al mc)	da fr. 1.-	a fr. 1.80

Tasse di allacciamento

Per ogni allacciamento viene fissata una tassa pari al 3‰ (tre per mille) del valore di stima ufficiale dell'immobile allacciato, ritenuto:

- un minimo di fr. 400.-
- un massimo per case monofamiliari di fr. 2'000.-

La tassa sarà incassata dopo il calcolo della stima ufficiale.

In caso di ampliamenti e sistemazioni comportanti un aumento del valore di stima (esclusi gli aumenti in caso di revisione generale delle stime), sarà prelevato un supplemento del 1.5‰ (uno e mezzo per mille) sulla differenza tra la vecchia e la nuova stima. La tassa non è prelevata in caso di edificazione di costruzioni accessorie (ripostigli, autorimesse, tettoie, ecc.) non allacciate alla rete di distribuzione.

Per l'allacciamento all'acquedotto a scopi agricoli è prelevata una tassa di fr. 100.-. In caso di cambiamento di destinazione sarà applicato quanto previsto dai precedenti paragrafi.

Debitore della tassa è il proprietario dell'allacciamento.

Altre tasse

Sono inoltre prelevate le seguenti tasse:

- per uso temporaneo;
- per uso idrante;
- per impianti speciali;
- per fornitura ad altri Enti.

- **Tassa per uso temporaneo**

minimo *massimo*

La presente tariffa è applicabile agli stabili in costruzione, in fase di ampliamento o di demolizione,
per ogni m³ consumato

da fr. 1.- a fr. 1.80

ritenuto un minimo di fr. 400.-

- **Tassa per uso idrante**

minimo *massimo*

Uso dell'idrante, una-tantum,
con diritto di consumo

da fr. 100.- a fr. 600.-

fissata dal Municipio di volta in volta.

- **Tassa per impianti speciali**

Essa concerne un allacciamento o presa alla rete dell'AAP per un immobile dotato di impianto di climatizzazione, raffreddamento, congelazione e di lotta antincendio (art. 14 REAP).

L'applicazione della tassa è regolata di volta in volta dal Municipio, tenendo conto delle necessità richieste e della quantità di consumo. Le tariffe vanno da un minimo di fr. -.50, a un massimo di fr. 1.80 il m³.

- **Tassa per fornitura ad altri Enti e per scopi speciali**

Le richieste di fornitura di acqua da altri Enti saranno esaminate dal Municipio, dopo aver sentito il parere della Commissione Consultiva dell'AAP, circa la portata tecnica e finanziaria della domanda (art. 5 REAP).

Il Municipio stabilisce la tassa di fornitura di volta in volta, tenuto conto di un minimo di fr. -.50, a un massimo di fr. 1.80 il m³.

⁶La tassa di abbonamento e le tasse sul consumo effettivo, che risultano dal bollettino "Lettura dei contatori" verranno incassate annualmente, e dovranno essere pagate entro 30 giorni dalla emissione delle bollette. Se un utente è in ritardo con il pagamento nonostante la procedura sollecitatoria, l'Azienda applicherà quanto previsto dalla Legge sulle esecuzione e fallimenti. Sarà nel contempo conteggiato un interesse di mora stabilito dal Decreto esecutivo per gli interessi di ritardo sulle imposte cantonali.

⁷La lettura annuale del contatore sarà eseguita liberamente dall'incaricato AAP e senza alcun preavviso a partire dal mese di ottobre.

Contributo di solidarietà

Per ogni m³ di acqua potabile fornito viene devoluto 1 cts da destinare, con decisione municipale, quale contributo di solidarietà per sostenere progetti riconosciuti tesi a favorire l'accesso nel mondo all'acqua potabile, o lo sviluppo idrico in generale nei Paesi con gravi problemi di approvvigionamento di acqua potabile.

Art. 29 - Norme per i locatori

Il proprietario non potrà imporre ai suoi inquilini, per consumo d'acqua potabile, tasse di un importo superiore a quelle da lui pagate all'Azienda.

Art. 30 - Procedura di reclamo

¹I reclami devono essere inoltrati per iscritto al Municipio entro il termine di 30 giorni dalla data di intimazione. Gli stessi saranno esaminati dal Municipio sulla scorta delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

²Le contestazioni non sospendono l'obbligo di pagamento.

³Le decisioni d'imposizione dei contributi e delle tasse, cresciute in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive ai sensi dell'art. 80 LEF.

Art. 31 - Penalità

Qualsiasi prelievo d'acqua prima o dopo il contatore, che non fosse in consonanza con l'abbonamento o con le disposizioni del presente Regolamento, come pure qualsiasi manomissione al contatore, verrà punito con una multa da fr. 500.- a fr. 5'000.- applicata dal Municipio, oltre al risarcimento dei danni, e riservata l'azione penale.

INSTALLAZIONI

Art. 32 - Installazioni interne

¹L'installazione interna ha inizio dal contatore.

²Il proprietario di uno stabile deve fare eseguire e mantenere a sue spese le installazioni interne rese anche necessarie dai cambiamenti del sistema di distribuzione, dall'introduzione di nuove disposizioni tariffarie o da nuove prescrizioni: tali lavori possono essere eseguiti solo da installatori autorizzati dall'AAP (installatori concessionari) previa notifica della spesa.

³Le installazioni devono essere conformi alle direttive della Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque (SSIGA).

Art. 33 - Controlli alle installazioni

L'AAP deve potere avere accesso in ogni tempo al contatore ed alle installazioni interne. In casi di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni, oppure in stato di cattiva manutenzione, il proprietario deve, a sue spese, su intimazione dell'Azienda, provvedere a fare eliminare i difetti entro il termine fissato.

Qualora egli non provveda, l'Azienda può fare eseguire i lavori a spese del proprietario.

Art. 34 - Riparazioni sospensione dell'erogazione

L'Azienda può sospendere l'erogazione dell'acqua, intimando l'immediata sostituzione degli impianti, se i guasti sono tali da causare perturbazioni alla rete.

Art. 35 - Requisiti

¹Gli impianti interni, anche quelli di allacciamenti temporanei, (es. cantieri edili, orti, ecc.) devono essere dotati di una valvola di ritenuta, per impedire la vuotatura di tubazioni e apparecchi in caso di lavori sulla rete. Inoltre ogni colonna di distribuzione deve avere rubinetti di chiusura e di scarico.

²Il rubinetto d'arresto principale dovrà essere installato prima e quello di scarico dopo il contatore: tra il contatore e il rubinetto di scarico deve essere installata la valvola di ritenuta. L'AAP esegue il collaudo dell'installazione fino al contatore. Detti accessori sono totalmente a carico dell'abbonato che ne rimane l'esclusivo proprietario.

³Gli impianti interni potranno inoltre essere dotati di:

- a) eventuali apparecchi di trattamento dell'acqua per i quali occorre chiedere, tramite l'Azienda, l'autorizzazione al Laboratorio cantonale d'Igiene.
- b) valvola di riduzione di pressione;
- c) bocche antincendio.

Art. 36 - Periodo di gelo

¹Gli apparecchi e le condotte esposte al pericolo di gelo devono venire messe fuori esercizio e vuotate.

²L'utente o il proprietario dell'immobile è responsabile di tutti i danni.

³I contatori interrati o esposti al rischio di gelo, devono essere isolati in modo confacente così da permettere la lettura in qualsiasi momento.

Art. 37 - Condotte nelle proprietà private

¹La condotta privata è costituita dal tronco di tubazione che dalla condotta principale giunge all'installazione interna e precisamente fino e compreso il contatore.

²La costruzione e la manutenzione delle condotte per la distribuzione dell'acqua nelle proprietà private sono a carico dei singoli proprietari, i quali dovranno servirsi di installatori provvisti di regolare concessione ed autorizzati dal Municipio.

Art. 38 - Sostituzione condotte principali

Qualora, in seguito a migliorie stradali o alla sostituzione di vecchie tubazioni, si rendesse necessario modificare la tubazione principale, la spesa di detto lavoro sarà sopportata dall'AAP. L'Azienda stabilisce le caratteristiche tecniche, i tracciati e le modalità di posa delle condotte, in conformità alle disposizioni cantonali e secondo le specifiche Direttive della SSIGA. Se durante questi lavori l'utente desiderasse modificare il suo attacco privato, la spesa relativa sarà posta a suo carico. Tale modifica implicherà la posa di una saracinesca e sarà eseguita, salvo casi speciali da statuire volta per volta, esclusivamente sotto la sorveglianza dei responsabili dell'AAP, da parte di installatori da essa autorizzati.

Art. 39 - Posa e ubicazione del contatore

¹Il contatore viene dato a noleggio dall'Azienda che ne cura la manutenzione, deve essere posato in un luogo asciutto, protetto dal gelo, e di facile accesso per la lettura.

²La fornitura e il conteggio dell'acqua avvengono secondo il consumo misurato al contatore. Non è ammessa alcuna riduzione dall'importo fatturato, qualora il consumo risultasse esagerato a causa di perdite o per altri motivi.

³In casi eccezionali l'AAP può autorizzare la posa del contatore all'aperto, comunque in un pozzetto predisposto allo scopo e protetto dal gelo. L'esecuzione di manufatti speciali per la posa dei contatori, quali pozzetto o camerette fuori dello stabile, avviene su indicazioni dettagliate dell'Azienda ed a spese dell'abbonato.

⁴Le nuove abitazioni devono essere munite, prima e dopo il contatore, di rubinetti d'interruzione e di una valvola di ritenuta dopo il contatore.

Art. 40 - Misurazioni

¹La misurazione dell'acqua a deflusso intermittente è fatta per mezzo di contatori adeguati.

²L'Azienda procede alla revisione periodica dei contatori a sue spese. Qualora l'utente esprimesse dubbi sull'esattezza delle misurazioni, può chiederne la verifica per iscritto. In tal caso il contatore viene smontato dall'Azienda e sottoposto ad un controllo presso una stazione di taratura ufficiale. Nel caso in cui le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10% della portata nominale, rimanessero nel limite di tolleranza del +/-5%, tutte le spese derivanti dalla richiesta sono a carico dell'utente, in particolare quelle di smontaggio e rimontaggio del contatore e quelle del controllo della taratura.

Nel caso contrario le spese sono sopportate dall'azienda, unitamente a quelle derivate dalla revisione dell'apparecchio.

Art. 41 - Disfunzioni

¹Qualsiasi presunta anomalia o disfunzione del contatore deve essere tempestivamente annunciata all'Azienda.

²Nel caso di cattivo funzionamento del contatore il consumo viene stabilito in base a quelli del periodo corrispondente negli anni precedenti, di regola tre, tenuto conto di eventuali modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nella sua utilizzazione.

³Le disfunzioni accertate negli ultimi cinque anni dal loro annuncio implicano la correzione del conteggio relativo al consumo. Quelle verificatesi precedentemente non sono prese in considerazione.

⁴Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estende unicamente al periodo accertato di errata fatturazione.

⁵L'abbonato non ha diritto alla riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti delle installazioni interne o prelievi abusivi da parte di terzi.

RICORSI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42 - Ricorsi

¹Sulle disposizioni e decisioni dell'Azienda è data possibilità di reclamo al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione.

²Sulle decisioni del Consiglio di Stato è data possibilità di ricorso al Tribunale amministrativo cantonale.

Art. 43 - Infrazioni

Le infrazioni al Regolamento di distribuzione dell'acqua ed alle disposizioni emanate in base allo stesso sono punite con multe, che vanno da un minimo di fr. 500.- ad un massimo di fr. 5'000.-. Restano riservate le disposizioni penali in materia.

Art. 44 - Approvazioni

¹Il presente Regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale e poi del Consiglio di Stato.

²Il Consiglio comunale, su proposta del Municipio, si riserva il diritto di modificare in ogni tempo, secondo le circostanze, le prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

Dette modifiche entreranno in vigore previa pubblicazione ai sensi di Legge e relativa approvazione del Consiglio di Stato.

Art. 45 - Abrogazione e entrata in vigore

È abrogato il regolamento del 6 giugno 2003 e ogni norma contraria o incompatibile con il presente Regolamento.

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione della Sezione degli enti locali.

APPROVATO DAL MUNICIPIO il 20.02.2012

Il Sindaco:
Marco Balerna

Il Segretario:
Francesco Crivelli

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE IL 26.03.2012

Il Presidente:
Matteo Franchini

Il Segretario:
Francesco Crivelli

APPROVATO PER IL CONSIGLIO DI STATO
IL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI, SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI IL 23.08.2012

La Capoufficio amministrativo e del contenzioso:

Carla Biasca